

Condizioni Generali di Contratto per la Fornitura di Prodotti e Servizi Elettrici ed Elettronici ("CGC")

Articolo I: Disposizioni Generali

1. Rapporti giuridici tra il Fornitore e l'Acquirente in connessione con le forniture e/o i servizi del Fornitore (in seguito le **"Forniture"**) sono regolamentate esclusivamente dalle presenti CGC. Le Condizioni generali di contratto dell'Acquirente vengono applicate solo se espressamente accettate dal Fornitore in forma scritta. Lo scopo della fornitura sarà quello concordato tra le parti in forma scritta o altrimenti determinato dal Fornitore.

2. Con la presente il Fornitore si riserva ogni diritto di proprietà intellettuale e di utilizzo sui propri preventivi di spesa, disegni e altri documenti (**"Documenti"**). I Documenti non devono essere accessibili a terzi senza aver prima ricevuto il consenso scritto del Fornitore e, su richiesta, devono essere riconsegnati al Fornitore senza indebito ritardo, se il contratto non viene assegnato al Fornitore. Le disposizioni precedenti della presente clausola 2 si applicano rispettivamente ai Documenti dell'Acquirente, tranne se i documenti dell'Acquirente vengono resi accessibili alle terze parti per i quali il Fornitore ha subappaltato legittimamente le forniture.

3. L'Acquirente ha il diritto non esclusivo di utilizzare il Software e il firmware standard, a condizione che

- (a) rimanga invariato,
- (b) venga utilizzato entro i parametri di prestazione concordati, e
- (c) venga utilizzato sull'equipaggiamento concordato.

L'Acquirente può creare una copia di backup del Software standard.

4. Le consegne parziali sono consentite a meno che le parti non concordino espressamente in forma scritta che le consegne parziali non saranno accettate dall'Acquirente.

5. Il termine **"Reclamo per Danni"** usato nelle presenti CGC include reclami di ogni tipo, sia a scopo di indennizzo che per le spese.

Articolo II: Prezzi, termini di pagamento e risarcimento

1. I prezzi sono franco stabilimento e non comprendono le confezioni. I prezzi sono intesi al netto dell'imposta sul valore aggiunto, che dev'essere pagata in aggiunta alla tariffa pagabile in quel momento.

2. Se il Fornitore è anche responsabile per l'assemblaggio o l'installazione e se non è stato concordato altrimenti in forma scritta, l'Acquirente deve pagare la remunerazione concordata e tutte le spese connesse necessarie, ad es. per il viaggio e il trasporto, nonché le indennità.

3. L'Acquirente può rimborsare solo gli importi concordati in forma scritta e non oggetto di dispute.

Articolo III: Riserva di Proprietà

1. Gli oggetti riguardanti le forniture (**"Merci con Riserva di Proprietà"**) rimangono di proprietà del Fornitore fino a quando il pagamento non sarà stato ricevuto per intero dal Fornitore.

2. Durante la vigenza della riserva di proprietà come descritta sopra, all'Acquirente è vietato costituire in pegno o trasferire la proprietà a titolo di garanzia e la rivendita è consentita solo ad acquirenti in buona fede nel corso della normale attività commerciale e solo a condizione che la proprietà non venga trasferita al cliente fino a quando l'Acquirente

non ha adempiuto ai propri obblighi di pagamento nei confronti del Fornitore.

3. Se l'Acquirente dovesse rivendere Merci con Riserva di Proprietà, con il presente atto cede al Fornitore a titolo di garanzia tutti i crediti derivanti dalla rivendita, compresi i diritti di garanzia e tutti i crediti di saldo, senza che siano necessarie ulteriori dichiarazioni in tal senso. Se le Merci con Riserva di Proprietà vengono rivendute con altri articoli e nessun prezzo individuale è stato concordato in relazione alle Merci con Riserva di Proprietà, l'Acquirente cede al Fornitore la parte di credito di prezzo totale attribuibile al prezzo delle Merci con Riserva di Proprietà fatturate dal Fornitore.

4. Fino a nuovo avviso l'Acquirente può raccogliere crediti ceduti in relazione alla rivendita. Il Fornitore è autorizzato a revocare l'autorizzazione dell'Acquirente a raccogliere per una buona causa, compreso ma non a titolo limitativo il pagamento ritardato, la sospensione dei pagamenti, la presentazione di richieste di invio di procedure d'insolvenza che coinvolgono l'Acquirente o indicazioni giustificati di sovraindebitamento o di insolvenza pendente dell'Acquirente. In aggiunta, il Fornitore può, allo scadere di un termine ragionevole per la divulgazione della cessione, rendersi conto dei crediti ceduti ed esigere che l'Acquirente informi il proprio cliente della cessione.

5. L'Acquirente deve informare prontamente il Fornitore di ogni sequestro o altra interferenza di parti terze. Se un interesse giustificato è comprovato, l'Acquirente deve, senza indebito ritardo, trasmettere al Fornitore le informazioni e/o i documenti necessari per far valere i propri diritti nei confronti dei suoi clienti.

6. Laddove l'Acquirente non adempie ai propri obblighi, inclusi ma non a titolo limitativo il pagamento ritardato o la non osservanza di periodo di tempo ragionevole definito dal Fornitore, quest'ultimo ha il diritto di recedere

il contratto e di ritirare i prodotti riservati nella misura consentita dalla legge; le disposizioni di legge sulla dispensabilità di tale periodo ragionevole rimangono invariate. L'Acquirente dev'essere obbligato a restituire le Merci con riserva di Proprietà al Fornitore nella misura consentita dalla legge. Se l'Acquirente non restituisce le Merci con Riserva di Proprietà entro un termine ragionevole, può entrare nella sede dell'Acquirente per reimpossessarsi delle Merci con Riserva di Proprietà. La restituzione o l'affermazione della riserva di proprietà o il sequestro delle Merci con Riserva di Proprietà da parte del Fornitore non costituiscono una rescissione del contratto, a meno che il Fornitore non abbia espressamente dichiarato tale rescissione.

Articolo IV: Limiti di tempo per le forniture; ritardo

1. Il rispetto dei termini di consegna è condizionato dalla ricezione tempestiva di tutti i documenti e delle necessarie approvazioni e liberatorie fornite dall'Acquirente, nonché dal rispetto dei termini di pagamento concordati e da altri obblighi da parte dell'Acquirente. Se tali precondizioni non sono soddisfatte per tempo, i limiti di tempo vengono estesi di conseguenza; questo non si applica se il Fornitore è responsabile per il ritardo.

2. Se la mancata osservanza dei tempi fissati è dovuta a:

(a) un evento di forza maggiore, inclusa la mobilitazione, la guerra, il terrorismo, attacchi, ribellioni o fatti simili (ad es. sciopero o chiusure); pandemie;

(b) attacchi ai sistemi informatici del Fornitore, nonostante siano state adottate misure di protezione ragionevoli conformi ai principi di attenzione ragionevole;

(c) ritardi o proibizione correlati a norme Tedesche, Statunitensi, UE o in altro modo applicabili a livello nazionale o internazionale in materia di diritto di commercio estero e/o sanzioni ed embarghi o correlati ad altre

circostanze di cui il Fornitore non è responsabile; oppure

(d) al fatto che il Fornitore non riceve le sue proprie forniture a tempo debito o nella forma dovuta;

(entrambi “**Eventi di Forza Maggiore**”), questi tempi verranno estesi di conseguenza per la durata dell’evento di forza maggiore e un ragionevole periodo di tempo successivo.

3. Se il Fornitore è responsabile per il ritardo (in seguito detto “**ritardo**”) e l’Acquirente può dimostrare di aver sofferto a causa di esso una perdita, l’Acquirente può richiedere un risarcimento per danni liquidati pari ad un importo concordato dello 0,5% per ogni settimana completa di ritardo, ma in alcun caso superiore a un totale del 5% del prezzo della parte delle forniture che a causa del ritardo non ha potuto essere utilizzata nel modo previsto, nella misura consentita dalla legge.

4. Fatto salvo l’Articolo XII cpv. 2, le richieste di risarcimento danni dell’Acquirente dovute a ritardi nelle forniture che superano i limiti specificati al n. 3 sono esclusi in tutti i casi di ritardo nelle forniture. Questo non si applica in casi di responsabilità basati su negligenza intenzionale o grave o dovuti a perdita di vita, lesioni corporee o danni alla salute causati da negligenza intenzionale o grave, o in altri casi esposti in altri regolamenti di legge applicabili. La rescissione del contratto da parte dell’Acquirente basata sullo statuto è limitata ai casi in cui il Fornitore è responsabile per il ritardo. Le disposizioni di cui sopra non comportano modifiche dell’onere di prova a scapito dell’Acquirente.

5. Su richiesta del Fornitore, l’Acquirente deve dichiarare entro un periodo di tempo ragionevole se recedere il contratto a causa del ritardo nella consegna o insistere sulla consegna dei prodotti.

6. Se, su richiesta dell’Acquirente, la spedizione o le consegne vengono ritardate di oltre un mese a partire dalla notifica di disponibilità alla

spedizione, all’Acquirente possono essere addebitate spese di stoccaggio pari allo 0,5% del prezzo degli articoli della Fornitura per ogni mese aggiuntivo o parte di mese, ma senza che le spese superino un totale del 5%. Le parti del contratto sono essere libere di dimostrare spese di stoccaggio più elevate o, se del caso, più basse.

Articolo V: Trasferimento del Rischio

1. Anche se la consegna è stata concordata esente da spese, il rischio passa all’Acquirente come segue:

(a) in caso di fornitura senza installazione o assemblaggio, nel momento in cui viene spedita o ritirata dal trasportatore. Su richiesta dell’Acquirente, il Fornitore assicura la consegna contro i comuni rischi di trasporto a spese dell’Acquirente.

(b) in caso di fornitura con installazione o assemblaggio nel giorno della consegna e assemblaggio nella sede dell’Acquirente o, se concordato, dopo l’utilizzo di prova di successo.

2. Senza pregiudicare gli articoli 1376 e 1378 del Codice Civile e le norme generali ivi contemplate che regolano il passaggio del rischio, se la spedizione, la consegna, l’inizio, l’esecuzione del assemblaggio o dell’installazione, la presa in consegna negli stabilimenti dell’Acquirente o il collaudo sono ritardati per motivi imputabili all’Acquirente o se l’Acquirente si trova in mora di accettazione per qualsiasi altro motivo, il rischio passa all’Acquirente nella data in cui inizia tale ritardo o mora.

Articolo VI: Assemblaggio e installazione

A meno che non sia stato concordato diversamente in forma scritta, l’assemblaggio e l’installazione deve essere soggetto alle seguenti disposizioni:

1. L’Acquirente deve fornire a proprie spese e a tempo debito:

(a) tutti i lavori secondari non rientranti nello scopo del Fornitore, inclusa la manodopera necessaria e i materiali e strumenti per la costruzione;

(b) l'equipaggiamento e i materiali necessari per l'assemblaggio e il commissionamento;

(c) l'energia e l'acqua sul luogo d'uso, incluse le connessioni, il riscaldamento e l'illuminazione;

(d) locali adeguatamente asciutti e chiudibili, di dimensioni sufficienti adiacenti al sito previsto per lo stoccaggio di componenti della macchina, apparati, materiali, strumenti, etc. , e locali da lavoro e ricreazione adeguati per il personale addetto all'installazione, con strutture sanitarie adatti alle circostanze specifiche; inoltre, l'Acquirente deve adottare tutte le misure necessarie per proteggere i propri beni, i beni del Fornitore e quelli del personale addetto all'installazione sul luogo;

(e) indumenti di protezione e i dispositivi di protezione necessari a causa delle condizioni particolari prevalenti sul luogo specifico;

(f) tutte le autorizzazioni, i permessi e le liberatorie necessarie per l'esecuzione dell'assemblaggio e dell'installazione.

2. Prima di iniziare il lavoro di installazione, l'Acquirente deve fornire le informazioni necessarie riguardanti la posizione di linee elettriche, del gas e dell'acqua nascoste o di installazioni simili e sui dati necessari strutturali.

3. Prima dell'assemblaggio o installazione, i materiali e l'equipaggiamento necessari devono essere disponibili sul sito di assemblaggio o montaggio e qualsiasi lavoro di preparazione deve aver raggiunto un livello che permetta di iniziare tale assemblaggio o installazione nel modo concordato e di svolgerlo senza interruzioni.

4. Se l'assemblaggio o il commissionamento subisce ritardi a causa di circostanze che non è responsabile, l'Acquirente si assume le spese ragionevoli per i tempi di inattività e tutte le

spese di viaggio aggiuntive del Fornitore o del personale addetto all'installazione.

5. Se il Fornitore chiede l'accettazione dei prodotti forniti dopo il completamento, l'Acquirente deve accettarli entro un periodo di due settimane. I prodotti forniti sono considerati accettati se l'Acquirente lascia trascorrere il periodo di due settimane o se i prodotti forniti vengono messe in uso dopo il completamento di tutte le fasi di test concordate.

6. Se le attività di assemblaggio e d'installazione comportano un rischio o interferiscono con le attività svolte dal personale del Fornitore e quelle svolte dal personale dell'Acquirente, entrambe le parti devono coordinarsi per attuare tutti i requisiti pertinenti previsti dalle leggi applicabili che regolamentano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e da tutti gli altri atti legislativi correlati.

Articolo VII: Vizi minori / insignificanti

L'Acquirente non può rifiutare irragionevolmente di accettare Forniture a causa di difetti minori e/o insignificanti.

Articolo VIII: Vizi di qualità

Il Fornitore è responsabile per difetti di qualità (di seguito detti "**Difetti**",) come segue:

1. Le Forniture sono esenti da difetti se, nel momento del passaggio del rischio, sono conformi ai requisiti concordati contrattualmente o ai requisiti che l'Acquirente potrebbe aspettarsi in relazione alle specifiche forniture. Se le parti hanno stipulato un Accordo sulla qualità delle Forniture, la questione se le Forniture soddisfano i requisiti oggettivi viene determinata esclusivamente con tale contratto.

2. A discrezione del Fornitore, le parti difettose o i servizi difettosi vengono riparati, sostituiti o forniti nuovamente esenti da spese, a

condizione che il motivo del difetto esistesse già nel momento della trasmissione del rischio.

3. Le richieste di rettifica o fornitura sostitutiva devono essere notificate dall'Acquirente entro 8 giorni dal momento della scoperta e per un periodo limitato di 12 mesi, calcolato a partire dal momento del trasferimento del rischio; lo stesso vale per la disdetta, la rescissione e la riduzione. Questo non si applica

(a) laddove la legge obbligatoria prescrive periodi più lunghi;

(b) in caso d'intenzionalità, nel cui caso il termine di 8 giorni non verrà applicato, mentre il termine di 12 mesi rimarrà applicabile, e

(c) in caso di occultamento fraudolento del difetto, nel cui caso il termine di 8 giorni non verrà applicato mentre il termine di 12 mesi rimarrà applicabile.

4. Le notifiche di difetti da parte dell'Acquirente devono essere fatte in forma scritta, senza indebito ritardo.

5. In caso di reclami per difetti, l'Acquirente può trattenere pagamenti per un importo ragionevolmente proporzionato al difetto. L'Acquirente non ha il diritto di trattenere pagamenti nella misura in cui il suo reclamo per un difetto sia caduto in prescrizione.

6. All'Acquirente dev'essere concessa l'opportunità di riparare o sostituire il difetto entro un periodo di tempo ragionevole.

7. Se la rettifica o la sostituzione non vanno a buon fine o sono impossibili, l'Acquirente è autorizzato a disdire il contratto o a ridurre la remunerazione; questo non incide su qualsiasi richiesta di risarcimento che l'Acquirente potrebbe presentare in conformità al cpv. 9 del presente Articolo VIII.

8. Non sussistono diritti basati su difetti in caso di divergenze insignificanti con la qualità concordata, di minima riduzione dell'usabilità o di danni verificatisi dopo il trasferimento del rischio a causa di una manipolazione errata o

negligente, di eccessiva sollecitazione o di attrezzatura inadeguata, di usura abituale o di idoneità a uno scopo particolare. I diritti di risarcimento basata su difetti causati da modifiche inappropriate, installazione/rimozione o lavori di riparazione eseguiti dall'Acquirente o da terzi sono esclusi.

9. Fatto salvo l'Articolo XII cpv.2, tutti gli altri diritti di risarcimento di danni da parte dell'Acquirente, basati su difetti sono esclusi. Questo non si applica in caso di occultamento fraudolento del difetto, di mancato rispetto di una garanzia di qualità, di lesioni alla vita, al corpo o alla salute e di violazione intenzionale o per negligenza grave del contratto da parte del Fornitore. Diritti dell'Acquirente diversi da quelli regolamentati nel presente Articolo VII, a causa di un difetto, sono esclusi.

Articolo IX: Diritti di proprietà intellettuale; vizi giuridici

1. A meno che non sia stato concordato diversamente, il Fornitore deve consegnare le Forniture esenti da diritti di proprietà intellettuale di parti terze nel Paese del luogo di consegna. Qualora un terzo faccia valere nei confronti dell'Acquirente una richiesta di risarcimento giustificata basata sulla violazione di un diritto di proprietà intellettuale ("DPI") da parte delle Forniture effettuate dal Fornitore e utilizzate in conformità al contratto, il Fornitore sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi pretesa o perdita che l'Acquirente possa subire in relazione alla stessa, in ogni caso entro il periodo di tempo stabilito all'Articolo VIII No. 3 nella misura consentita dalla legge e quindi nel rispetto del termine obbligatorio applicabile per ogni caso (compreso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il termine di 5 anni applicabile alle richieste di risarcimento per fatto illecito ai sensi degli artt. 2043 e ss. del Codice Civile) e sulla base di quanto segue:

(a) Il Fornitore deve scegliere se acquistare a proprie spese il diritto di utilizzare i DPI in

relazione alle Forniture interessate o se modificare le Forniture in modo che non violino più i DPI o sostituirle. Se questo non è possibile per il Fornitore a condizioni ragionevoli, l'Acquirente è autorizzato a recedere il contratto o a ridurre il prezzo d'acquisto secondo le disposizioni di legge applicabili.

(b) La responsabilità del Fornitore di pagare danni è regolamentata dall'Articolo XII.

(c) Questi obblighi vengono applicati solo se l'Acquirente **(i)**informa immediatamente il Fornitore di tale reclamo fatto valere dalla parte terza in forma scritta, **(ii)** non permette l'esistenza di una violazione e **(iii)** permette al Fornitore di adottare a propria discrezione ogni misura protettiva e svolgere ogni trattativa di conciliazione.

2. Nonostante le disposizioni precedenti delle presenti CGC:

(a) Le richieste di risarcimento dell'Acquirente vengono escluse se l'Acquirente è responsabile per la violazione del rispettivo DPI:

(b) le richieste di risarcimento dell'Acquirente vengono altresì escluse se la violazione del DPI è causata da specifiche fatte dall'Acquirente, da un tipo di utilizzo non prevedibile dal Fornitore o da una modifica alle Forniture da parte dell'Acquirente o se i prodotti di tali Forniture vengono utilizzati con prodotti non messi a disposizione dal Fornitore; e

(c) qualsiasi altra richiesta di risarcimento dell'Acquirente nei confronti del Fornitore o ognuna di queste richieste eccedenti le richieste previste dal presente Articolo, basate su un vizio giuridico sono escluse, nella misura consentita dalla legge, e quindi nel rispetto del termine obbligatorio applicabile per ogni caso (compreso, ma non a titolo limitativo, l'art. 1229 del Codice Civile Italiano che stabilisce la nullità di ogni esclusione o limitazione preventiva concordata della responsabilità del debitore per dolo o negligenza intenzionale);

sono in ogni caso soggette all'Articolo XII cpv. 2.

[Articolo X: Legge sul commercio estero /embarghi](#)

1. La condizione per l'adempimento del presente contratto è l'assenza di restrizioni o ostacoli dovuti a normative nazionali, comunitarie o internazionali in materia di commercio estero o a eventuali embarghi o altre sanzioni.

2. L'Acquirente trasmette al Fornitore tutte le informazioni e i documenti necessari per l'esportazione, il trasporto e l'importazione.

[Articolo XI: Impossibilità di fornire Prestazioni ; Adattamento del Contratto](#)

1. Nella misura in cui il Fornitore non sia in grado di spedire le Forniture, l'Acquirente ha il diritto di chiedere un risarcimento dei danni, a meno che il Fornitore non sia responsabile di tale impossibilità. Fatto salvo l'Articolo XII cpv. 2, la richiesta di risarcimento danni dell'Acquirente è limitata a un importo pari al 10 % del valore della parte della Fornitura impossibile da consegnare, nella misura consentita dalla legge. Il diritto dell'Acquirente di disdire il contratto rimane invariato.

2. Qualora gli eventi contemplati dall'Articolo IV cpv. 2 da (a) a (c) cambino sostanzialmente l'importanza economica o i contenuti delle Forniture o incidano in modo considerevole sugli affari del Fornitore, il contratto viene adeguato in modo appropriato, in buona fede. Nella misura in cui questo non sia giustificabile per motivi economici, il Fornitore ha il diritto di disdire il contratto. Lo stesso vale se i necessari permessi d'esportazione non vengono concessi o non possono essere usati. Se l'Acquirente intende esercitare il suo diritto di disdetta dal contratto, deve informare l'Acquirente di ciò senza indebito ritardo.

Articolo XII: Altre richieste di risarcimento danni

1. Fatto salvo il cpv. 2 qui sotto, se le presenti CGC non prevedono diversamente o non è stato concordato diversamente in forma scritta, l'Acquirente non ha alcun diritto di chiedere un risarcimento danni sulla base di qualsivoglia ragione giuridica, compresa la violazione di doveri derivanti dal contratto o da fatto illecito e sono del tutto esclusi i seguenti tipi di perdite:

- (a) perdita di profitti;
- (b) perdita di vendite o affari;
- (c) perdita di accordi o contratti;
- (d) perdita di risparmi anticipati;
- (e) perdita d'uso o danneggiamento di Software, dati o informazioni;
- (f) perdita o danneggiamento di avviamenti; e
- (g) perdita indiretta o consequenziale.

2. Niente nelle presenti CGC o nel contratto limita o esclude la responsabilità della parte nei confronti dell'altra, se tale responsabilità è prevista dalla legge applicabile per

(a) danni, inclusi ma non a titolo limitativo il decesso o lesioni gravi causate da negligenza grave o dolo o da negligenza grave o dolo dei suoi impiegati, agenti o subappaltatori;

(b) frode o rappresentazione fuorviante; oppure

(c) qualsiasi responsabilità che non possa essere limitata o esclusa ai sensi della legge inderogabile.

Articolo XIII: Foro competente e legge applicabile

Il presente contratto è soggetto alla legge italiana. Foro competente esclusivo per tutte le

controversie derivanti o connesse al presente contratto è il tribunale di Milano. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.

Articolo XIV: Clausola di separabilità

L'inefficacia di singole disposizioni del presente contratto non incide sull'efficacia delle altre disposizioni e del presente contratto in generale. Una clausola inefficace viene sostituita da una clausola che si avvicina maggiormente allo scopo della disposizione inefficace previsto dalle parti alla stipula del contratto.

Articolo XV: Generale

1. Le presenti CGC, la clausola sul Software, l'Accordo di distribuzione e il contratto (in ogni caso se applicabile e concordato tra le parti) costituiscono l'intero Accordo tra le parti. Ognuna delle parti riconosce che stipulando il contratto non fa affidamento su alcuna dichiarazione, rappresentazione, assicurazione o garanzia (sia fatta innocentemente o per negligenza) non riportata nel contratto o nelle CGC. Ognuna delle parti concorda che non verranno avanzate richieste di risarcimento per rappresentazione fuorviante innocente o negligente o falsa dichiarazione negligente basata su ogni dichiarazione contenuta nel contratto o nelle CGC.

2. Nessuna variazione del contratto o delle presenti CGC sarà valida se non viene redatta in forma scritta e firmata dalle parti (o dai loro rappresentanti autorizzati).

3. Una rinuncia a qualsiasi diritto o rimedio è valida solo se fornita in forma scritta e non è considerata una rinuncia a qualsiasi diritto o rimedio successivo.

(Data, Luogo, Firma dell'Acquirente)

Per l'approvazione espressa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, delle disposizioni di cui agli articoli I 4 (consegne parziali), II (Prezzi, condizioni di pagamento e risarcimento), III (Riserva di proprietà), IV (Limiti di tempo per le forniture; Ritardo), V (Trasferimento del Rischio), VI (Montaggio e installazione), VII (Difetti minori/insignificanti), VIII (Difetti di Qualità), IX (Diritti di Proprietà Intellettuale; Vizi Giuridici), X 1 (Legge sul commercio estero/Embarghi), XI (Impossibilità di Adempimento; Adattamento del Contratto), XII (Altre Richieste di Risarcimento danni), XIII (Foro applicabile e legge applicabile).

(Data, Luogo, Firma dell'Acquirente)